



## TRIBUNALE DI PADOVA

### Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Santinello	Presidente
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni	Giudice
dott.ssa Paola Rossi	Giudice rel.

nella procedura rubricata sub n. **1/2025 R.G.** ha pronunciato il seguente

### DECRETO

letto il ricorso per domanda di omologazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 25 sexies e ss. CCII proposta da Publitalia Srl;

visto il decreto con cui il Tribunale, verificata la propria competenza e ritenuti sussistenti profili di irritualità e di inammissibilità della proposta, assegnava termine di 15 giorni per eventuali integrazioni o modifiche al piano e per il deposito di eventuali documenti;

vista la memoria integrativa depositata dalla società;

ritenuto che anche dopo le modifiche apportate permangono gravi criticità che ostano all'ammissibilità della domanda;

rilevato, in via preliminare, che l'art 25 sexies, comma 1, CCII prevede che *“Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni”*;

considerato che il concordato semplificato risulta quindi concepito quale *extrema ratio* (Tribunale Bergamo 21.9.2022), cui affidarsi solo laddove non esista alternativa possibile in quanto tutti gli strumenti di regolazione della crisi contrattuali e concorsuali di cui

all'art. 23 CCII, ovvero i mezzi fisiologici della composizione negoziata, devono ritenersi impraticabili. A tale strumento, che limita fortemente la partecipazione dei creditori che non esercitano un diritto di voto, può dunque farsi ricorso solo a fronte di trattative effettive nella composizione negoziata, svolte secondo correttezza e buona fede, in relazione ad un progetto di risanamento plausibile e ad una interlocuzione effettiva con i creditori;

rilevato inoltre che ai sensi dell'art 25 sexies, comma 3, CCII il Tribunale – ancor prima di fissare l'udienza per l'omologa - *“acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte”* deve valutare *“la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi”*;

considerato che la giurisprudenza ha sul punto avuto modo di precisare (Tribunale Bergamo 21.9.2022, Tribunale Torino 4.1.2024) che tramite il predetto vaglio di ritualità il Tribunale deve verificare la sussistenza dei requisiti minimi di legge per l'accesso alla procedura ovvero non solo la competenza dell'ufficio giudiziario e la tempestività della domanda ma anche la sussistenza dei presupposti descritti dalla norma tra i quali costituisce requisito necessario per l'ammissibilità del concordato semplificato (come già rilevato) non solo che le trattative non abbiano avuto esito positivo ma altresì che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23 commi 1 e 2 lettera b siano risultate impraticabili;

ritenuto che, nel caso di specie, anche dopo la memoria di integrazione e modifica del piano, permane la già rilevata esistenza di profili di inammissibilità del concordato semplificato, da ritenersi irrituale in quanto proposto al di fuori delle ipotesi di possibile accesso all'istituto sopra ricordate;

considerato infatti che nel caso di specie la società prevede un soddisfo solo parziale del credito di Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, INPS, INAIL, senza considerare che l'obbligazione tributaria è indisponibile e la pretesa fiscale non negoziabile in logica transattiva al di fuori della *“transazione fiscale”*, possibile per le imprese *“maggiori”* solo in ipotesi di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo

(artt. 63 e 88 CCII), non venendo in rilievo nel caso di specie, *ratione temporis*, le innovazioni sul punto introdotte dal c.d. secondo correttivo del codice della crisi;

ritenuto allora che il ricorso all'istituto "residuale" del concordato semplificato appare inammissibile, non essendosi tentata l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero dello strumento previsto per la falcidia del debito erariale ed espressamente indicato dall'art 23 comma 2 lettera b) richiamato dall'art 25 sexies CCII;

osservato peraltro che l'intestato Tribunale ha già ricordato in casi analoghi (pure anteriori alle modifiche apportate dal c.d. secondo correttivo del codice della crisi) che Agenzia delle Entrate non è abilitata a sottoscrivere un contratto ex art. 25 quater, comma terzo, lett. a), né un accordo ex art. 25 quater, comma terzo, lett. c), dal momento che, attesa la natura eccezionale del potere di disposizione dell'obbligazione tributaria, gli istituti stragiudiziali non possono essere utilizzati dall'Amministrazione, tenuta ad avvalersi unicamente dell'istituto della transazione fiscale, esclusivamente con riferimento, per le imprese sopra soglia, all'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, e per le imprese sotto soglia all'ambito del concordato minore. Ragione per cui il mancato ricorso agli strumenti normativi previsti per una falcidia del debito erariale in un'ottica di risanamento sopra richiamati comporta l'assenza dei requisiti necessari per accedere all'omologa di una proposta di concordato semplificato;

ritenuto che a soluzioni diverse non possa giungersi valorizzando quanto indicato dalla società nella memoria autorizzata, ovvero che – se è vero che l'originario progetto di risoluzione della crisi prevedeva il pagamento solo parziale del credito erariale - il piano veniva successivamente cambiato a fronte del parere reso in data 5.5.2024 dalla dott.ssa Liotard in merito alla non applicabilità della transazione fiscale alla presente procedura, con la previsione di un pagamento integrale del debito erariale ma dilazionato in quattro anni (con rate di pagamento dal 2026 al 2029) e falcidiato del 50% con riferimento alle sanzioni maturate. Osserva il Collegio che tale considerazione non supera il profilo di inammissibilità rilevato dato che è pacifico, in quanto ammesso dall'esperto, non contestato dalla società e confermato anche da Agenzia delle Entrate nelle note

depositate in opposizione alle misure cautelari richieste, che Agenzia Entrate non è mai stata coinvolta nelle trattative, né quando se ne ipotizzava il pagamento falcidiato a fronte di transazione fiscale (secondo il piano originario) né quando se ne prevedeva il pagamento dilazionato con falcidia delle sole sanzioni (come ipotizzato con il piano di risanamento di luglio 2025, predisposto peraltro a ben 11 mesi dall'inizio della composizione negoziata della crisi, in un momento in cui la composizione negoziata stava giungendo a termine). Non può quindi sostenersi che nei confronti di tale creditore vi siano state effettive trattative e che la composizione negoziata sia stata svolta con correttezza e buona fede;

ritenuto in ogni caso, sotto altro profilo, che permane anche la criticità riferita alla soddisfazione dei creditori privilegiati per violazione dell'art 25 sexies CCII, ove prevede, al comma 1 secondo periodo, che: *“La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5”* che a sua volta prevede che: *“I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario”*. Nel caso di specie, pur essendo l'attestazione del professionista indipendente, originariamente mancante, stata prodotta con la nota di integrazione autorizzata, deve osservarsi come l'attestazione sia assolutamente carente, in quanto nell'effettuare il confronto con l'alternativa liquidatoria, pur non escludendo il possibile esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori (ovvero di un possibile attivo sul quale potrebbero soddisfarsi con priorità i creditori muniti di privilegio mobiliare), non effettua alcuna quantificazione di tale posta e non la prende in considerazione nella valutazione dell'alternativa liquidatoria;

ritenuto infine che persista anche l'ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso e relativo alla c.d. fattibilità del piano e, in particolare, alla effettiva possibilità di soddisfacimento dei creditori nei termini ipotizzati. Si ricorda che a fronte di un debito di

euro 2.585.275,54 la società ipotizza di mettere a disposizione dei creditori complessivi euro 514.866,88, correlati a poste attive di cui allo stato non risulta plausibile l'acquisizione, quantomeno nei tempi e modi necessari per dare esecuzione al piano. In particolare, se si eccettua l'importo di euro 7.500 che la società ritiene di poter ritrarre dalla vendita del magazzino e dalla riscossione dei crediti, tutto l'attivo è correlato a quanto verrebbe messo a disposizione (tramite "liquidità finanziaria" o "accollo liberatorio") da Publitalia 79 Srl. Nel decreto di concessione termine per integrazioni si era osservato come manchi alcun riscontro dell'effettiva possibilità di mettere a disposizione le risorse per far fronte a tali debiti, dato che Publitalia 79 Srl ha sottoscritto un "impegno all'acquisto e acollo condizionato" non cauzionato e le cui erogazioni, comunque, non sono garantite, non essendo dato conoscere le condizioni economiche (e la possibilità di adempiere agli impegni) di Publitalia 79 Srl che risulta peraltro essere, da quanto indicato in ricorso, soggetto costituito solo nel 2025 e che svolge attualmente la sola gestione dell'azienda della ricorrente, concessa in affitto d'azienda. Con la memoria di integrazione la società ricorrente ha prodotto una modifica della proposta di Publitalia 79 Srl che prevede ora l'acquisto dell'azienda non più entro 31.12.2026 ma entro il 31.12.2027 e che è accompagnata da un "impegno di garanzia" sottoscritto da Skelimm Srl. Osserva il Collegio che, anche a prescindere dalla circostanza che a fronte della modifica dell'offerta avrebbe dovuto procedersi anche ad una modifica del piano, che sembra ora presupporre la prosecuzione di un ulteriore anno del contratto di affitto d'azienda (con conseguente diritto alla percezione dei canoni) e che sembra peraltro imporre una diversa tempistica dei pagamenti (dato che l'attivo ricavato dalla cessione dell'azienda viene posticipato di un anno), va comunque rilevato che persistono le criticità in punto di fattibilità, dato che nulla è dato sapere della effettiva capacità della società che si è resa garante a far fronte al pagamento in luogo di Publitalia 79 Srl, essendosi la ricorrente limitata a produrre il bilancio di esercizio di Skelimm Srl da cui peraltro risulta che il capitale non è ancora stato integralmente versato dai soci, con versamenti ancora dovuti per euro 83.000;

tutto ciò premesso

P. Q. M.

Dichiara inammissibile la proposta.

Si comunichi all'esperto, all'ausiliario ed alla ricorrente.

Padova, così deciso nella camera di consiglio del 5/3/2026.

Il Giudice estensore

Paola Rossi

Il Presidente

Caterina Santinello